



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE n. 821 del 24 dicembre 2018

OGGETTO Società Aries S.c.a.r.l. Attribuzione delega per gestione di funzioni istituzionali/delegate della Camera di Commercio Venezia Giulia. Affidamento incarico con la modalità dell'in house providing per la gestione dei procedimenti amministrativi afferenti la linea contributiva regionale denominata POR FESR 2014 – 2020 (Azione 1.1 e 2.3) Valore commessa € 39.353,01.

Il Segretario Generale,

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

tenuto conto che l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le competenze dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;

visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull'organizzazione degli uffici che disciplinano in modo puntuale i compiti del Segretario Generale e dei Dirigenti di Area, delle accorpate Camere di commercio di Trieste (artt. 15 e 17) e di Gorizia (artt. 14 e 16);

richiamata la determina presidenziale urgente n. 1 dd. 28.10.2016 (ratificata con del. n. 1 dd. 23.11.2016) con la quale si è preso atto che il dott. Pierluigi Medeot svolgerà la funzione di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia fino alla scadenza del proprio incarico previsto per il 30.06.2019;

richiamato l'art. 3 co. 1, del sopra citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 che stabilisce che la Camera di Commercio Venezia Giulia subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono alle preesistenti camere di commercio di Gorizia e di Trieste;

vista la delibera di Giunta camerale n. 178 dd. 21.12.2017 con la quale è stato approvato il budget direzionale 2018 della Camera di commercio Venezia Giulia;

richiamata la delibera del Consiglio camerale di data 27.07.2018 di approvazione dell'aggiornamento del preventivo economico 2018 della Camera di Commercio Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 12 del DPR 254/2005 e dato atto dell'ulteriore aggiornamento definito ed approvato con successiva delibera consigliare n. 16 dd. 10.12.2018;

richiamata la deliberazione giuntale n. 109 dd. 22.10.2018 con cui è stata disposta nei confronti della società *in house* Aries S.c.a.r.l. l'attribuzione della delega di funzioni per l'espletamento di tutta una serie di attività, progetti e azioni operative di interesse per l'Ente camerale aventi per disposto normativo natura istituzionale, che si palesano funzionali al perseguimento delle proprie finalità e corrispondenti alle proprie linee programmatiche;

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 821 del 24 dicembre 2018

avuto presente che rientra nelle attribuzioni funzionali previste dal citato provvedimento anche l'attività amministrativa che l'Ente camerale gestisce su espressa delega della Regione autonoma FVG;

ricordato, con specifico riferimento alle funzioni delegate alla C.C.I.A.A., che la stessa si è sempre avvalsa dell'ex Azienda speciale Aries per la gestione operativa dei relativi procedimenti amministrativi;

richiamato l'art. 3 dello statuto della società *in house* ove, per quanto attiene all'oggetto sociale, è previsto che la stessa opererà in via prevalente nell'organizzazione e gestione, nell'interesse dei propri soci e con criteri di economicità gestionale, dell'attività istituzionalmente demandata agli enti camerali, di cui alla L. 580/1993 così come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, fornendo servizi con particolare riferimento alle attività attualmente svolte dall'azienda speciale Aries, oltre che i necessari servizi di supporto e tutti quelli richiesti per lo svolgimento delle nuove attività previste dalla legge di riforma degli enti camerali;

avuto presente che, con la costituzione del nuovo soggetto giuridico Aries Scarl, operante secondo la modalità dell'*in house providing*, lo stesso si pone pertanto quale elemento di continuità rispetto alle funzioni in passato espletate dall'azienda speciale Aries, rientrando negli intendimenti dell'Ente camerale, nella sua veste di Socio, assegnare alla propria società *in house* le medesime funzioni/programmi di attività sino ad ora espletate dall'ex azienda speciale;

avuta presente, al riguardo, la nota prot. 21929 dd. 30.10.2018 della Camera di Commercio Venezia Giulia con cui veniva richiesta alla propria Società *in house* la presentazione di un'offerta economica per la gestione, tra le altre, delle procedure amministrative afferenti il Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020;

ricordato al riguardo che, con delibera di giunta regionale 1576 del 6 agosto 2015, il sistema camerale FVG è stato individuato quale Organismo per le funzioni di gestione e controllo degli interventi previsti nell'ambito delle azioni 1.1 e 2.3 del citato POR FESR, consentendo agli enti camerali di avvalersi, a livello operativo, di propri organismi strumentali interne, quali ad esempio le aziende speciali;

avuta presente la comunicazione della Regione FVG, assunta in atti sub prot. 21944 dd. 31.10.2018, che conferma l'orientamento, precedentemente espresso in via informale, di considerare tra gli organismi strumentali dell'Ente camerale, anche le proprie società *in house*;

avuto presente che, sotto il profilo amministrativo, Aries S.c.a.r.l., in cui sono confluite le professionalità già presenti nell'ex azienda speciale, avendo già gestito la programmazione POR FESR 2007-2013, per l'esperienza maturata e il *know how* progressivamente acquisito, risulta possedere pienamente i requisiti tecnico-organizzativi per l'affidamento della gestione di tutte le procedure amministrative demandate sulla base di apposite convenzioni agli Enti camerali, riferite alla programmazione 2014-2020;

vista l'offerta economica con dettaglio dei costi (allegata sub 1 al presente provvedimento), presentata da Aries S.c.a.r.l. per la gestione delle procedure amministrative afferenti le Azioni 1.1 e 2.3 del citato POR FESR, di cui alla nota assunta in atti sub prot. 25369 dd. 12.12.2018, con evidenza di previsione di spesa per complessivi € 39.353,01 esente IVA;



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 821 del 24 dicembre 2018

richiamato il contenuto della relazione introduttiva, parte integrante dell'offerta economica citata in cui trovansi esplicitazione di dettaglio di tutte le attività da svolgere per la gestione di detti interventi, come da elencazione prevista nella convenzione vigente tra gli enti camerali e la Regione FVG;

avuto presente che la gestione di tali interventi rientra nelle linee programmatiche di attività di Aries S.c.a.r.l. per l'annualità corrente, come si evince dalla relazione illustrativa al bilancio preventivo 2018 della neocostituita Società, approvato con delibera del CdA n. 1/18 dd. 11.06.2018;

avuto presente che Aries S.c.a.r.l., per le argomentazioni sopra esposte, possiede consolidate capacità organizzative e impiega "capitale" intellettuale e professionale dotato di comprovate capacità di gestire efficacemente le attività oggetto dell'incarico di cui al presente provvedimento, coordinandone l'esecuzione anche per quel che riguarda il rapporto con i terzi eventualmente coinvolti e con le strutture dell'Ente camerale;

considerato in ogni caso, anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, che dall'analisi della documentazione prodotta a corredo della citata offerta, sussistono le evidenze, dal punto di vista economico della congruità dell'offerta formulata dalla Società *in house* che, nel caso di specie, in quanto espressione di attività istituzionali dell'Ente camerale, non deve essere posta a comparazione rispetto ad analoghe possibilità offerte dal mercato;

valutate, quindi, le caratteristiche e il costo del servizio offerto al prezzo di Euro 39.353,01 e dato atto che tale costo è esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DPR 633/1972;

ricordato che gli affidamenti diretti alle società *in-house* possono essere effettuati dalle amministrazioni aggiudicatrici in presenza dei presupposti legittimanti definiti all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 192 del citato decreto legislativo;

richiamato l'art. 190, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede:

“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

acquisito sul punto un parere legale in cui viene evidenziato che la peculiarità dell'affidamento in questione si riconduce alla circostanza dell'attribuzione alla società in house di attività procedimentalizzata, riferibile ad una pubblica funzione e che pertanto tale attività non rientra nel paradigma normativo di cui all'art. 192, Il comma del D.Lgs citato, in quanto non riguarda l'affidamento di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, di talchè non



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 821 del 24 dicembre 2018

risulta applicabile la regola normativa per la quale tale affidamento deve essere preceduto da una valutazione di congruità economica dell'offerta;

rilevato pertanto che la determina di affidamento non dovrà motivare, nel caso di specie, con riguardo alla "ragioni del mancato ricorso al mercato", in quanto le prestazioni richieste – trattandosi di attività amministrativa con esercizio di relative potestà, peraltro non liberamente delegabili a terzi soggetti – non hanno riguardo dei servizi in regime di concorrenza;

dato atto che, nelle more dell'iscrizione nell'elenco delle società *in house*, come previsto dalle Linee Guida dell'ANAC n. 7, sussistono i presupposti legittimanti l'affidamento *in house*, in particolare quelli previsti dal comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs 175/2016, in materia di società a partecipazione pubblica;

ritenuto che le prestazioni ricomprese nell'offerta economica sopra richiamate siano idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e sussistano le condizioni per poter procedere all'affidamento *in house* del servizio richiesto, con affidamento diretto alla società Aries Scarl;

accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2018;

visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

valutati pertanto gli esiti dell'istruttoria quali sopra indicati e quali risultanti dalla relazione di congruità trasmessa dal dott. Claudio Vincis, responsabile del procedimento come da ordine di servizio n. 4/18 dd. 12.09.2018;

d e t e r m i n a

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare l'offerta tecnico economica di Aries Scarl inviata con nota prot. 25369 dd. 12.12.2018, allegata sub 1) al presente provvedimento, ritenendo che la stessa, per le ragioni esposte in premessa, possieda i requisiti di congruità come richiesti dall'art. 192, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. affidare alla società Aries Scarl il servizio di gestione di tutte le fasi delle procedure amministrative afferenti le Azioni 1.1 e 2.3 del Programma operativo regionale FERS Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, sulla base dell'offerta economica formulata dalla società *in house*, come esposta in premessa, per un importo complessivo di € 39.353,01 - IVA esente - ai sensi dell'art. 10 comma 2 del DPR 633/1972;
3. di prendere atto che la Camera di Commercio è tenuta a corrispondere alla società unicamente i costi effettivamente sostenuti dalla stessa per la prestazione del servizio e che, pertanto, il suddetto importo potrà essere soggetto a conguagli, a carico o in favore dell'Amministrazione, sulla base di quanto effettivamente rendicontato e desumibile in sede di bilancio consuntivo;
4. di imputare l'importo di € 39.353,01 a peso del budget direzionale 2018, sul conto 330075 I.E. - Recupero 8% leggi reg.li cdc BD01;
5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 e s.m.i..



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 821 del 24 dicembre 2018

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

All./

CV 131218

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)